

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione	40
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	46

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili. C. 566 Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 332 Bof, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato. C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari. C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
AVVERTENZA	45

SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.

Sui lavori della Commissione.

Federico GIANASSI (PD-IDP) ribadisce quanto già espresso nella precedente seduta in merito alla posizione del suo gruppo rispetto alla presenza in Commissione del sottosegretario per la Giustizia, onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, in rappresentanza del Governo.

Chiarisce nuovamente che la decisione del Partito Democratico di abbandonare i lavori della Commissione in tali circostanze prescinde dall'aspetto più strettamente legato agli esiti del procedimento penale in corso per l'ipotetica rivelazione di notizie riservate e finanche dal tema squisitamente politico in relazione al quale è stata presentata una mozione di censura di cui si attende l'inserimento nel calendario dei lavori della Camera.

Come già affermato, il tema che impone al suo gruppo l'abbandono dei lavori della Commissione attiene alle dichiarazioni – a suo avviso fortemente lesive – attribuite al sottosegretario che pregiudicano il rapporto tra il Governo e la principale forza di opposizione.

Ricorda infine che, in assenza delle scuse del sottosegretario per tali affermazioni, il

Partito Democratico continuerà a ritenere impossibile partecipare ai lavori della Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, riconosce ancora una volta come ciascuna forza politica abbia piena legittimazione a scegliere le forme di opposizione e di protesta che ritenga più opportuna per manifestare la propria posizione, così come tiene a ribadire che il sottosegretario Delmastro Delle Vedove è pienamente legittimato a svolgere il proprio diritto-dovere di partecipare ai lavori della Commissione quale delegato dal Governo.

Tuttavia, evidenzia come sia suo preciso dovere evitare che tali scelte possano condizionare l'andamento dei lavori della Commissione. Rinnova, quindi, l'auspicio che la tensione possa essere affrontata e superata nelle sue sedi proprie, ricordando al contempo.

Maria Carolina VARCHI (FDI) reputa doveroso per le forze politiche superare una situazione che si trascina da mesi e che pregiudica la corretta dialettica tra parlamento e governo.

Pur potendosi paradossalmente ritenere che l'assenza ai lavori parlamentari di alcuni rappresentanti dell'opposizione sia vantaggiosa per la maggioranza, tiene a ribadire come, a suo avviso, sia invece più proficuo per tutti il maggior pluralismo possibile nelle attività della Commissione, fermo restando il pieno sostegno della sua forza politica all'operato e alla figura del sottosegretario Delmastro Delle Vedove.

Fa quindi presente di non essere mai intervenuta prima nel merito avendo sempre ritenuto doveroso difendere la prerogativa attribuita agli esponenti dell'Esecutivo di presenziare ai lavori della Commissione tuttavia rivolge un invito ai colleghi del Partito Democratico affinché rivedano le loro posizioni.

Marco LACARRA (PD-IDP) auspica che il medesimo invito rivolto al suo gruppo dalla collega Varchi sia indirizzato anche a chi ha determinato questa situazione e che in modo pervicace non riconosce il proprio

sbaglio. Un intervento mirato del sottosegretario, volto ad attenuare l'effetto delle sue durissime affermazioni, avrebbe infatti potuto evitare il trascinarsi di questa vicenda.

Con riferimento alle considerazioni della presidenza sui possibili pregiudizi che l'astensione dai lavori del gruppo del Partito Democratico arrecherebbe all'attività della Commissione, rileva come sia evidente che l'atteggiamento del suo gruppo non sia volto a minare l'ordinato svolgimento dei lavori. Osserva infatti come il suo gruppo, invece di adottare quegli altri strumenti utilizzati in passato da altri gruppi volti ad ostacolare il funzionamento della Commissione, proprio per non condizionarne i lavori, abbandoni gli stessi prima che essi abbiano inizio.

Simonetta MATONE (LEGA) invita i colleghi del Partito Democratico alla ragionevolezza, ritenendo la polemica in corso strumentale e sterile.

Rileva infatti come il Partito democratico chieda un atto di scusa che, per sua natura risponde ad una scelta assolutamente personale e non certo politica. Ritiene invece che il protrarsi di questa vicenda non sia positivo per nessuno, ricordando come la Commissione Giustizia sia chiamata a svolgere un ruolo tecnico per garantire il bene degli italiani.

Invita quindi i colleghi di opposizione che intendono abbandonare i lavori della Commissione ad un ripensamento e sottolinea l'inutilità di questa forma di protesta. Si potrebbe con facile ironia sottolineare che la presenza dell'onorevole Delmastro Delle Vedove in Commissione potrebbe anzi paradossalmente agevolare la maggioranza che – approfittando dell'assenza di una parte delle opposizioni – si troverebbe ad approvare i propri provvedimenti con più rapidità. Ma ciò non sarebbe comunque un buon servizio per coloro che seguono i lavori parlamentari. Al riguardo, richiama un episodio relativo ad un suo recente colloquio con alcuni carcerati, che seguono con attenzione l'attività della Commissione e che le hanno ricordato una sua battuta relativa al fatto che alcuni parlamentari avrebbero dato lavoro alla polizia morale

che opera in Iran. Ritiene quindi che sia ormai giunto il momento di rasserenare gli animi e di tornare a svolgere il lavoro di Commissione proficuamente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, replicando al collega Lacarra, precisa di aver voluto sottolineare che la decisione di una forza politica di abbandonare i lavori non può trasformarsi nel diritto a modificare la convocazione della Commissione per evitare la presenza durante le sedute di un sottosegretario.

Chiarisce che se il Partito Democratico intendesse continuare in tale forma di protesta, la presidenza non potrà fare altro che prenderne atto auspicando tuttavia che la vicenda possa trovare celermente una soluzione.

Evidenzia inoltre come la decisione di procedere con lo svolgimento dei lavori non debba essere considerata punitiva nei confronti di coloro che decidono di abbandonarli ma ribadisce che il Governo e la Commissione devono poter continuare a svolgere le proprie funzioni.

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Testo unificato C. 249 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Simonetta MATONE (LEGA), *relatrice*, fa presente che il provvedimento, estremamente meditato anche nella precedente legislatura, è volto ad assicurare che alla guarigione della persona affetta da patologia oncologica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assi-

curativi, alle procedure di adozione di minori e alla partecipazione alle procedure concorsuali.

Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo, richiamandone sinteticamente i contenuti.

Il comma 1 dell'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento che, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35, e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosce e tutela il diritto all'oblio oncologico, al fine di assicurare l'attuazione del principio di parità di trattamento e di escludere qualsiasi forma di pregiudizio nei confronti delle persone guarite da patologie oncologiche.

La definizione del contenuto di tale diritto è recata dal comma 2 del medesimo articolo, che lo qualifica come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 2 disciplina l'accesso ai servizi finanziari, bancari, d'investimento ed assicurativi, introducendo il divieto, nell'ambito della stipula o del rinnovo dei contratti corrispondenti, di richiedere informazioni relative a pregresse condizioni di salute del contraente, concernenti patologie oncologiche. Tale disposizione opera ove siano decorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo senza episodi di recidiva, ovvero cinque anni nei casi in cui la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età.

In tutte le fasi di accesso dei consumatori a tali servizi, gli intermediari assicurativi e finanziari devono rendere edotta la controparte del diritto a non fornire informazioni sulle pregresse condizioni di salute, anche mediante il suo inserimento nei relativi moduli o formulari. Se precedentemente fornite, tali informazioni non possono peraltro avere un rilievo ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o

della solvibilità del creditore, una volta trascorso il predetto termine di dieci anni.

In ogni caso, nei trenta giorni successivi alla trasmissione, da parte dell'interessato, della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari per l'applicazione della disposizione in esame, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari in possesso di tali dati procedono alla cancellazione degli stessi.

Le clausole contrattuali difformi dai principi di cui alla disposizione in esame si intendono nulle: trattasi di una nullità di protezione, che opera a vantaggio del solo consumatore.

Infine, si stabilisce che gli interventi attuativi delle nuove disposizioni siano adottati con distinte deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 3 novella l'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento preadottivo, prevedendo che le indagini concernenti la salute dei richiedenti l'adozione non possano riportare informazioni relative a patologie oncologiche, qualora siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo senza che vi siano state recidive, ovvero cinque anni per i pazienti per cui la patologia sia insorta prima dei ventuno anni di età.

Le modalità di attuazione della disposizione sono stabilite con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 4 riguarda l'accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale. In particolare, qualora nell'ambito delle procedure di reclutamento sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni concernenti le patologie oncologiche, ove siano decorsi i citati termini di dieci anni dalla conclusione del trattamento (ridotti a cinque, nel caso di

patologia insorta prima del ventunesimo anno di età).

Si prevede, inoltre, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotti, di concerto con il Ministero della salute e sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore, un decreto volto a promuovere specifiche politiche attive per assicurare l'inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro delle persone affette da patologie oncologiche.

L'articolo 5 reca disposizioni transitorie e finali, prevedendo che il Ministro della salute individui, con proprio decreto, le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, nonché le eventuali patologie oncologiche per cui applicare termini inferiori rispetto a quelli citati (commi 1 e 2).

Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi della legge, si stabilisce che i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la sua entrata in vigore, nonché le procedure concorsuali bandite dopo la medesima data, debbano conformarsi ai principi introdotti, a pena di nullità parziale del contratto o degli atti amministrativi difformi (comma 3).

È prevista la competenza del Garante per la protezione dei dati personali a vigilare sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni (comma 4).

Il testo reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria (comma 5).

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole (*allegato*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 luglio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.20.

Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili.

C. 566 Bisa, C. 246 Marrocco, C. 293 Cirielli, C. 332 Bof, C. 935 Foti e C. 1022 D'Orso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che le proposte emendative presentate sono state pubblicate in allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 4 luglio scorso e che nella seduta del 5 luglio sono stati confermati i giudizi di inammissibilità su quattro proposte emendative.

Comunica altresì che prima della seduta è stato ritirato l'emendamento 3.04 Foti.

Ingrid BISA (LEGA), con riferimento al provvedimento che reca la sua prima firma, fa presente che sono in corso interlocuzioni con i Ministeri competenti in merito alle proposte emendative presentate e chiede pertanto che la Commissione rinvi l'esame ad altra seduta.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

C. 745 Enrico Costa, C. 893 Pittalis e C. 1036 Maschio.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 luglio 2023.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente si è concluso l'esame preliminare.

Fa presente di aver appreso per le vie brevi che sono in corso interlocuzioni tra i relatori ed i gruppi in merito alla scelta del testo base.

Chiede pertanto ai relatori come intendano procedere per il prosieguo dei lavori.

Enrico COSTA (A-IV-RE), *relatore*, conferma che sono in corso interlocuzioni tra i gruppi in merito all'individuazione del testo base tra le proposte in esame o alla eventuale predisposizione di un testo unificato che tenga conto anche delle osservazioni avanzate dagli auditi nel corso dell'attività conoscitiva, nell'auspicio di individuare il miglior punto di partenza per il lavoro della Commissione nella fase referente.

Ciro MASCHIO, *presidente*, rammenta che il provvedimento potrebbe essere iscritto negli strumenti di programmazione dell'Assemblea alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva ed auspica che la Commissione possa adottare il testo base prima della sospensione dei lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari.

C. 823 Cafiero De Raho e C. 1004 Cerreto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2023.

Ciro MASCHIO (FDI), *presidente*, rammenta che nella seduta precedente si è concluso l'esame preliminare e che, come preannunciato nello scorso Ufficio di presidenza, nella seduta odierna si potrebbe procedere all'adozione del testo base.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), *relatore*, fa presente che i relatori, dopo aver individuato le non molte differenze tra le due proposte di legge in discussione, hanno avviato delle interlocuzioni tra i gruppi al fine dell'individuazione del testo base per le quali è necessario disporre di tempo ulteriore.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 18 luglio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano
C. 887-342-1026-A

ALLEGATO

**Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.
Testo unificato C. 249 e abb.**

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato il testo unificato come risultante dall'esame delle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio,

premesso che:

il provvedimento è volto ad assicurare che alla guarigione della persona affetta da patologia oncologica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione mediante il riconoscimento del diritto all'oblio oncologico;

in particolare, l'articolo 3, modificando l'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento preadottivo, prevede che le indagini concernenti la salute dei richiedenti l'adozione non possano riportare informazioni relative a patologie oncologiche, qualora siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo senza episodi di recidiva, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la patologia sia insorta prima dei ventuno anni di età,

esprime

PARERE FAVOREVOLE